



Rugby Oltre le Sbarre

Una guida per operatori penitenziari, sociali, sportivi

A cura del funzionario giuridico-pedagogico per il DAP Paolo Maddoni





IL RUGBY IN CARCERE

una guida* per OPERATORI PENITENZIARI, SOCIALI, SPORTIVI

di Paolo Maddonni

*Questo documento è stato realizzato all'interno del progetto "Rugby oltre le sbarre" finanziato con AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA "INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT", della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY
Progetti di Responsabilità Sociale

Progetto “Rugby oltre le sbarre”

IL RUGBY IN CARCERE una guida per OPERATORI PENITENZIARI, SOCIALI, SPORTIVI

INDICE

Introduzione	pag. 3
Come si “tratta” una persona detenuta?	pag. 4
Lo sport nell’ordinamento penitenziario	pag. 8
Gli operatori e i volontari penitenziari	pag. 10
Come si porta il rugby in carcere (e come ci rimane)	pag. 15
Il rugby fuori le mura	pag. 21
Il progetto “Rugby oltre le sbarre”: un esempio tra Marche e Romagna	pag. 26
Il rugby di carta - Curiosità bibliografiche	pag. 27

Allegati

- *La convenzione FIR/DAP 2018*
- *La circolare dell’11/09/2019*
- *Elenco degli Istituti penitenziari con attività di rugby in corso al 31.12.2019*



“Di quei concetti che noi rugbisti amiamo sempre mettere come base del nostro mondo: il rispetto delle regole e dell’avversario, il rispetto dell’arbitro e quindi di chi rappresenta l’autorità in campo, il sostegno e l’aiutarsi a vicenda, il giocare coralmente e senza individualismi. Di tutto ciò, cosa rimane al detenuto?”
Antonio Falda, Per la libertà - il rugby oltre le sbarre

INTRODUZIONE

Questa guida nasce dal pensiero di persone che hanno molte cose in comune:

- conoscere e apprezzare lo sport del rugby
- lavorare in carcere o operarvi come animatore di un progetto sportivo, culturale o sociale
- credere che il rugby sia uno strumento utile di intervento sulla persona detenuta perché può incidere positivamente sul suo livello psicologico, su quello fisico e su quello culturale creando le condizioni favorevoli perché maturi un possibile cambiamento
- avere contribuito, nel corso di vari anni, al lavoro di costruzione della rete di esperienze ed esperimenti sportivi di rugby in carcere che ha condotto alla firma del protocollo d’intesa FIR-DAP firmato a Roma nel febbraio 2018 e alla circolare operativa del 2019

Questo strumento è un riassunto utile per chi già si adopera per il rugby in carcere e vuole essere uno stimolo per chi invece non lo fa ancora, ma ne intuisce le potenzialità. Si vuole quindi incoraggiare la diffusione della pratica del rugby nei penitenziari italiani, mostrando quanto già esiste al 2019 e quanto ancora si può mettere in campo e sviluppare le finalità di recupero sociale della persona che sconta una condanna indicate dalla Costituzione della Repubblica Italiana e attuabili con gli strumenti delle leggi penitenziarie. L’auspicio è di aggiornare la guida in un prossimo futuro con un numero maggiore di esempi di buone pratiche sperimentate e consolidate.

L’autore - Paolo Maddonni (Roma, 1962), dal 2010 è funzionario giuridico-pedagogico (educatore) per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia. Fino al 2017 è stato in servizio presso la casa di reclusione di Porto Azzurro all’isola d’Elba e attualmente lavora negli istituti penitenziari di Civitavecchia. Ha avuto esperienze anche nelle case circondariali di Grosseto e Velletri. Ha introdotto il rugby a Porto Azzurro nel 2012 e proposto una sperimentazione a Velletri nel 2018. A Civitavecchia il rugby è attivo dal 2016. E’ attivo nel gruppo di lavoro dell’Ufficio Responsabilità Sociale della F.I.R. per il progetto nazionale di promozione del rugby nelle carceri italiane.



Come si “tratta” una persona detenuta?

Le attività sportive, ricreative e culturali rappresentano alcuni degli elementi costitutivi di quello che l'Ordinamento penitenziario chiama “trattamento” della persona detenuta. La parola risente del periodo in cui fu coniata, quegli anni Settanta che in Italia videro varate importantissime leggi sociali (basti ricordare quella del diritto di famiglia). “Trattamento” fa pensare inizialmente a una cura per una malattia. Allo stesso tempo il termine potrebbe suonare come il semplice provvedere alle necessità di base della persona: nutrirsi, lavarsi, vestirsi. Elementi vitali da garantire, certo, ma in realtà per le leggi penitenziarie (legge 354 del 1975 – O.P. – e decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000 – R.E.) il **trattamento penitenziario** è un concetto molto più ampio e importante. Ecco i principi:

Legge n. 354 del 1975 e successive modifiche – Ordinamento penitenziario

Titolo I - Trattamento penitenziario

art. 1

1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.

[...]

Decreto del Presidente della Repubblica. 230 del 2000 – Regolamento di Esecuzione

Titolo I - Trattamento penitenziario - Capo I Principi direttivi

Art. 1. Interventi di trattamento

1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

Queste disposizioni di principio fanno riferimento diretto all'**art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana**:

“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”



Progetti di Responsabilità Sociale

Il trattamento penitenziario comprende quindi innanzitutto la garanzia della vita, della salute e della dignità della persona detenuta, che è sotto la responsabilità dello Stato. Al tempo stesso deve prevedere la proposta di una guida e di un sostegno affinché questa persona provi a ricostruirsi una propria morale che non accetti più compromessi con l'illegalità.

Lo sport allora, nel contesto di un carcere, non è un banale passatempo per persone che – nello stereotipo del galeotto che incide i giorni sul muro della cella - di tempo da passare ne hanno molto. È uno degli strumenti che gli operatori penitenziari possono utilizzare – tra i tanti possibili, tra i pochi purtroppo disponibili – per avere degli elementi di valutazione della singola persona detenuta in modo da accompagnarla nel percorso personale verso il suo reinserimento all'esterno come cittadino. Lo scopo – oggi si direbbe la *mission* – è di provare a trasformare quella persona da problema, pericolo e danno a risorsa umana utile e consapevole per la società. In questa sfida, per ogni singola persona detenuta, gli operatori penitenziari, sociali e sportivi devono tenere presente che:

- La persona è in carcere *temporaneamente*. Prima o poi quindi comunque tornerà nella società. Anche chi è condannato all'ergastolo ha la possibilità, dopo 26 anni di detenzione, di ottenere la liberazione condizionale. Inoltre la legge permette dei benefici – per chi ne ha i requisiti e i meriti - di uscite brevi o prolungate dal carcere (permessi premio, lavoro all'esterno, semilibertà). Quindi non è in discussione “se” la persona uscirà dal carcere ma “come” lo farà, con quali capacità e risorse personali si ritroverà e quali elementi di cambiamento positivo avrà maturato.
- La condanna alla detenzione impone la *privazione della libertà*: non si può uscire dal carcere. Tutto le restrizioni che ne conseguono sono - di fatto - delle pene accessorie che la sentenza non prescrive: difficoltà nella comunicazione con l'esterno, limiti alle possibilità di coltivare gli affetti coniugali e famigliari (una telefonata di dieci minuti una volta la settimana, 4 o 6 ore di colloqui di persona, impossibilità di incontrare i familiari senza il controllo visivo degli operatori della sicurezza e quindi divieto di espressione sessuale), orari rigidi e procedure complesse per ogni atto che sarebbe banale in libertà (dal taglio dei capelli al lavarsi i vestiti, dalla doccia dopo l'attività sportiva al ricevere un pacco o alla disponibilità di strumenti per cucinare e mangiare), condivisione di ambienti e vita comunitaria forzata con perfetti estranei. Questi elementi della pena, a cui va aggiunta la scarsità cronica di opportunità lavorative interne, non sono identici in tutti gli istituti penitenziari e se sono alleviabili parzialmente con accorgimenti organizzativi, sono comunque impossibili da evitare completamente nel contesto di una privazione della libertà. L'operatore deve però tenere presente che i disagi della detenzione comportano un grado d'insofferenza della persona detenuta che le rende difficile guardare più lontano della quotidianità di una cella (o meglio, *camera di pernottamento*, come formalmente viene oggi definita).
- Una persona in carcere, come dice la Costituzione, è da considerarsi *non colpevole fino a condanna definitiva*. In Italia i processi sono lunghi, le carceri sono affollate anche per un 30% circa di persone in attesa di completare il percorso processuale. Negli Istituti però



generalmente non si fa differenza nel trattamento, sono pochi i limiti in più per chi è in attesa di primo grado e le opportunità di istruzione, cultura e sport sono aperte a tutti. L'operatore penitenziario, che sia dipendente dal Ministero della Giustizia o sia consulente esterno, insegnante o volontario, NON giudica e NON condanna per gli atti illegali commessi o non commessi dalla persona detenuta. Su questo lavorano gli organi di giustizia e gli avvocati. L'operatore tiene in considerazione il passato e osserva il presente della persona detenuta per accompagnarla al meglio verso il futuro in libertà, quando e come questo arriverà. Non significa assolutamente assolvere tutti e accettare qualsiasi reato e comportamento illegale o violento: l'operatore deve però sospendere, sul piano professionale, il proprio giudizio e conservarlo nella propria e separata sfera personale.

Il trattamento penitenziario è definito con un programma individuale (d'obbligo per detenuti condannati in via definitiva) che è elaborato dopo un periodo di osservazione della persona detenuta compiuta da tutti gli operatori penitenziari (dipendenti, consulenti o volontari) e raccolta in una relazione (detta di *sintesi*), redatta in occasione di una specifica riunione presieduta dal Direttore. Il funzionario educatore formalmente scrive la relazione che è sottoscritta dagli operatori e inviata al Magistrato di Sorveglianza, il giudice che si occupa dei detenuti con sentenza definitiva. È a questo giudice che il detenuto si rivolge per chiedere i benefici di legge; per questo la relazione degli operatori diventa importante, tanto da influenzare spesso la concessione o meno dei benefici stessi.

Il dispositivo integrato di legge tra Ordinamento Penitenziario (O.P.) e Regolamento di Esecuzione (R.E.) così completa la definizione di trattamento penitenziario e osservazione della personalità del detenuto:

O.P. art. 13 - Individualizzazione del trattamento

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.

O.P. art. 15 – Elementi del trattamento

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.

[...]

Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Progetti di Responsabilità Sociale

modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

R.E. art. 27 - Osservazione della personalità

1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.

R.E. art. 29 - Programma individualizzato di trattamento

1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'art. 1 della stessa.

2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'art. 28.

3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.



Lo sport nell'ordinamento penitenziario

Negli oltre 200 istituti penitenziari italiani si praticano molti sport: il calcio è in pratica onnipresente, ora anche in qualche sezione femminile, pur con terreni di ogni tipo, forma e dimensione. Così come una palestra per la ginnastica attrezzistica, più o meno fornita, la troviamo ovunque. Apprezzato è il tavolo da ping-pong che spesso si trova, non sempre in buone condizioni, direttamente nelle "salette", le stanze in comune presenti nelle sezioni per le attività ricreative. Queste attività sportive sono normalmente autogestite dai detenuti stessi. Si va al "campo", in orari dati e difficilmente modificabili, in giorni stabiliti e per turno di sezione, e si gioca a calcio come si può o si corre attorno al campo, oppure si passeggia. A seconda poi di tante variabili di tipo strutturale, si trovano esperimenti o progetti per altri sport: dalla pallavolo alle bocce, dal tennis al basket, dal calcetto all'atletica. A volte i progetti sono portati avanti da società sportive esterne, con o senza finanziamento, oppure da volontari con esperienza di allenatori, oppure finanziati dai comitati regionali del CONI. Possiamo trovare attività consolidate negli anni oppure esperimenti effimeri che durano poche settimane, Nel 2019, in 18 penitenziari italiani si pratica anche il rugby.

Gli edifici penitenziari sono rappresentativi in varietà dell'architettura italiana, prima e dopo l'Unità, con fortezze del Seicento assieme a moderne strutture e ad altri edifici adattati, ampliati, convertiti, chiusi e riaperti. Sono comunque pochi però gli Istituti, vecchi o nuovi, che offrono un campo sportivo di dimensioni sufficienti e regolamentari per ospitare un'attività agonistica di calcio o rugby. Anche le altre discipline devono adattarsi a quanto disponibile in termini di strutture sportive. Se non altro, la celeberrima unica "ora d'aria" quotidiana è diventata – fortunatamente – permanenza all'aria aperta per almeno quattro ore giornaliere, e in queste ore è auspicata dalle leggi la pratica sportiva per il benessere psico-fisico dei detenuti e per la loro messa alla prova con regole e con comportamenti leali. Ecco le disposizioni:

O.P. art. 5 – Caratteristiche degli edifici penitenziari

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

O.P art. 10 – Permanenza all'aperto

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.

[...]

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi [...] ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

art. 12 – Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16.



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Progetti di Responsabilità Sociale

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

art. 27 – Attività culturali, ricreative, sportive

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

R.E. art. 16 - Utilizzazione degli spazi all'aperto

1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.

2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.
[...]

R.E. art. 59 - Attività culturali, ricreative e sportive

1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorirne possibilità di espressioni differenziate.

Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.

2. I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalità indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.

4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.

6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.



Gli operatori e i volontari penitenziari

Gli operatori che a vario titolo frequentano un istituto penitenziario sono molti. Per un tecnico sportivo esterno è importante tenerne presente almeno le principali categorie, a iniziare dai dipendenti del Ministero della Giustizia.

Dirigente – Direttore

Il dirigente penitenziario, per tutti “il direttore”, è l’apice di qualsiasi, letteralmente qualsiasi, piccola o grande gerarchia di persone o procedure che tengono insieme quel complesso organo pulsante che è un istituto penitenziario. Il direttore firma e sigla tutti gli atti, dalla gestione del personale (anche di Polizia penitenziaria) alle forniture, dal Consiglio di disciplina per i detenuti alle autorizzazioni per l’ingresso di spettatori esterni allo spettacolo finale del laboratorio teatrale: la lista è di fatto interminabile. Tra le altre cose, c’è anche l’eventuale approvazione di un nuovo progetto di attività, per esempio il rugby.

R.E. art. 3 - Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.
2. Il **Direttore dell'istituto** e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.
3. Il Direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Polizia Penitenziaria

Il **Corpo di Polizia Penitenziaria** è una delle quattro forze dell'ordine italiane, dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. Oltre alla gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale, può svolgere compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale. La nascita della Polizia Penitenziaria risale alle regie patenti del Regno di Sardegna dell'anno 1817 che costituivano le Famiglie di giustizia, ovverosia il primo esempio di corpo carcerario del Regno d'Italia. Nel 1873 fu invece creato il Corpo delle guardie carcerarie, poi riformato nel Corpo degli agenti di custodia (1890). Nel 1923 l'amministrazione passa dall'allora Ministero dell'interno al Ministero di grazia e giustizia (oggi Ministero della giustizia). Per effetto del Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508 il Corpo entra a far parte delle forze armate dello Stato. Con l'emanazione della legge 15 dicembre 1990 n. 395 il Corpo assume l'odierna denominazione e viene smilitarizzato. L'ovvia, complessa e importante funzione della Polizia penitenziaria è quella della sicurezza: *esterna*, per la garanzia che la persona arrestata o condannata non esca prima della soluzione della sua



vicenda giudiziale; *interna*, di salvaguardia dell'incolumità delle persone detenute e degli operatori. Varie circolari e disposizioni hanno portato la Polizia penitenziaria negli ultimi anni ad assumere in misura gradualmente più significativa anche il compito di collaborazione al trattamento, con la sempre maggior interazione con l'area educativa per l'osservazione dei singoli detenuti, il confronto sulle situazioni più difficili, la pianificazione e gestione di attività.

R.E. art. 2 - Sicurezza e rispetto delle regole

1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.
2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Area educativa

Il nome di questo settore ha varie declinazioni: *Area del trattamento, Area trattamentale, Area pedagogica, Area educativa, Ufficio educatori*. Le leggi e le circolari del Dipartimento hanno mutato il nome più volte. Da qualche anno quelli che la legge indicava come "educatori" (e ancora li nomina, perché non è stata apportata modifica lessicale) sono oggi, per iniziativa sindacale, "funzionari delle professionalità giuridiche e pedagogiche", espressione che serve a valorizzarne il titolo di studio della laurea e il livello di qualifica professionale. Per i detenuti e per tutti gli operatori, questi funzionari sono rimasti gli "educatori", non fosse che per brevità di espressione. Il plurale non è sempre d'obbligo: questa figura è certo una risorsa scarsa. Con i pensionamenti dei primi assunti alla fine degli anni '70, la migrazione di molti altri verso posizioni amministrative non operative in penitenziario e la lenta procedura per nuove assunzioni, il numero totale è esiguo e ci sono istituti con anche un solo "educatore" e altri con numeri irrisori per carceri con diverse centinaia di detenuti. Altri istituti sono invece ben coperti, anche con qualche eccedenza.

Il funzionario del trattamento, coordinato da un Capo Area, lavora, con molti compiti contemporanei, su due obiettivi:

- 1) quello individuale, cioè la singola persona detenuta che ha in carico (per lettera iniziale del cognome o per sezione, o per altri criteri di assegnazione), per la quale deve operare direttamente con colloqui e interventi, nonché con relazioni verso il magistrato di sorveglianza, il giudice che alla fine dei processi assume il fascicolo del detenuto per la gestione della detenzione fino alla sua conclusione;
- 2) quello comunitario, cioè l'identificazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività lavorative, culturali, formative, sportive e d'istruzione che possono riempire la vita in prigione di opportunità di crescita e cambiamento per il detenuto, sempre che le voglia cogliere. Queste attività sono in genere trasversali, si rivolgono quindi a tutti i detenuti e non soltanto a quelli formalmente in carico al singolo volontario. La ripartizione delle attività è operata dal Capo Area, quindi ad esempio la consistente attività scolastica viene assegnata a un



funzionario educatore, mentre a un altro sono date le attività sportive, permanenti o estemporanee.

La figura del funzionario educatore è dunque un indispensabile riferimento per confrontarsi su un'idea di attività da proporre ai detenuti, per valutarne l'impatto, per scegliere il gruppo di destinatari, per prevedere tutte le necessità operative, per intervenire sull'imprevisto, per valutarne i risultati raggiunti e programmare il percorso successivo.

O.P. art. 80

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli **educatori per adulti** e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.

[...]

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti **esperti in psicologia**, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

[...]

O.P. art. 82 - Attribuzioni degli educatori

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

Area sanitaria

Un tempo tutta la cura della salute dei detenuti era affidata a personale sanitario dipendente dello stesso Ministero della Giustizia. Ora la competenza è passata interamente al Servizio sanitario nazionale, per cui medici, infermieri, psichiatri, psicologi per il disagio, operatori sanitari sono dipendenti del Ministero della salute e inviati in carcere dalla ASL competente per territorio.

O.P. art. 11 – Servizio sanitario

1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.

[...]

8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. [...]



Area scolastica

Negli istituti è garantita l'offerta di percorsi scolastici, gestiti dalle strutture d'istruzione territoriali facenti capo al Ministero dell'Istruzione. Anche in questo caso, nonostante una grande richiesta, si devono fare i conti con personale insegnante non sempre sufficiente e con limiti di spazi didattici e orari possibili. L'istruzione parte dai livelli di base di alfabetizzazione in lingua italiana per stranieri (ma non è poi così raro, purtroppo, incontrare anche detenuti italiani letteralmente analfabeti o con grandi difficoltà a esprimersi correttamente e a leggere in italiano) per proporre anche i vari livelli di apprendimento formale fino all'equivalente dell'obbligo scolastico. Quasi in ogni istituto è presente anche una scuola superiore quinquennale, spesso di tipo tecnico e professionale. In alcuni istituti è presente anche un polo universitario, dove, con ovvi limiti e inevitabili difficoltà, si possono seguire gli studi fino alla laurea.

O.P. art. 19 – Istruzione

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.

Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.

Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

I volontari e i conduttori di progetto

L'Ordinamento penitenziario la definisce "comunità esterna": si tratta di una vera moltitudine di persone non dipendenti pubblici (o di ditte private per forniture o manutenzioni) che negli istituti penitenziari di tutta Italia si adoperano, in maggior parte gratuitamente come volontari, per contribuire ad ampliare le possibilità di recupero sociale di una persona detenuta. Spesso i volontari si occupano di necessità primarie per detenuti senza risorse (vestiario, occhiali, igiene personale) ma un gran numero è impegnato anche in progetti culturali (canto, teatro, arte) e sportivi. Negli Istituti entrano anche, come comunità esterna, persone che hanno l'incarico professionale di gestire un progetto, su incarico di una cooperativa o di un'associazione che ha fondi propri o li ha reperiti con finanziamenti chiesti a enti locali. La presenza di questa comunità esterna è fondamentale



Progetti di Responsabilità Sociale

per la persona detenuta che, isolata dal mondo per la condanna alla carcerazione, potrebbe perdere di vista una parte sana e altruista della società. Sono stimoli importanti per portare alla riflessione sui reati commessi e sulle conseguenze che questi hanno comportato sulla vita delle vittime, oltre che sulla propria vita e su quella dei propri famigliari. Generalmente volontari e operatori esterni sono autorizzati ai sensi dell'art. 17 dell'ordinamento penitenziario, sia per progetti di lunga durata che per iniziative brevi o di un solo giorno (come i giocatori esterni per una partita o il pubblico invitato). Per l'autorizzazione si chiede una copia di un documento di identità e un'autodichiarazione di non avere pendenze o precedenti penali. La propria posizione viene comunque controllata dalla Polizia penitenziaria negli archivi informatizzati del Ministero della Giustizia. Se risulta qualcosa (anche vecchie denunce di un vicino di casa, schiamazzi notturni, manifestazioni non autorizzate...), sarà il Direttore a valutare se si tratta di elementi ostativi o meno all'ingresso. Un altro tipo di autorizzazione è quella che è regolata dall'art. 78: in questo caso il volontario diventa "assistente" e ha un proprio ruolo preciso e di lunga durata, con rinnovo annuale sulla base di una relazione e di una valutazione della Direzione. Si tratta di occuparsi del sostegno e recupero personale e morale della persona detenuta e per questo si viene autorizzati anche all'ingresso per effettuare colloqui individuali con i detenuti che ne fanno richiesta e dei quali si possono seguire alcune pratiche personali, ad esempio di tipo familiare. È quindi un livello più impegnativo di coinvolgimento, e la verifica dei requisiti più stringente. Può essere utile per quegli operatori che propongono il loro impegno per anni e in particolare nelle case di reclusione, dove i detenuti hanno condanne più lunghe e quindi si ha modo di conoscerli meglio.

O.P. art. 17 – Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

O.P. art. 78 - L'assistente volontario

L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.



Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

R.E. art. 68 - Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa

1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private, previste dall'articolo 17 della legge.
2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.
3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.
4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano.
5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.
6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.



Come il rugby entra in carcere (e come ci rimane)

Come tutte le attività e iniziative rivolte ai detenuti che possono concorrere a orientare il condannato verso la consapevolezza di scelte di vita nella legalità, il rugby può entrare in un istituto penitenziario attraverso una proposta che viene dall'interno e dall'esterno. Da dovunque provenga, l'idea iniziale deve arrivare formalmente al Direttore, che si consulta con l'Ufficio educatori e affida agli operatori di svolgere le prime verifiche di fattibilità.

Iniziativa degli operatori interni

In un carcere lavorano molte persone, la maggior parte dipendenti del Ministero della Giustizia, come appartenenti alla Polizia penitenziaria e come personale del cosiddetto comparto "Ministeri" (amministrativi, funzionari educatori, psicologi, funzionari di servizio sociale). Ci sono anche dipendenti del Ministero della salute (dal 2005 l'assistenza sanitaria è gestita interamente dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che invia quindi medici, infermieri, operatori sanitari, psichiatri, psicologi) e del Ministero dell'Istruzione (gli insegnanti delle scuole pubbliche di primo e secondo grado, obbligatoriamente presenti in ogni istituto). Questi operatori intervengono con maggiore continuità nei rispettivi ambiti e possono farsi promotori di progetti che, trasversalmente, possono incidere sulle motivazioni alla riflessione e al cambiamento dei detenuti. Quindi può accadere che uno degli operatori abbia conoscenza del rugby diretta o indiretta (ex giocatore, genitore di rugbista, amico di allenatore, ecc.) e che disegni un primo progetto contattando una società di rugby della zona del carcere. Può quindi richiedere al Direttore – se questi trova la proposta interessante - un appuntamento per il presidente o il responsabile della società di rugby, per poi effettuare un sopralluogo sul possibile terreno di gioco. Contestualmente si incontra il Comandante di reparto della Polizia Penitenziaria e uno o più degli Ispettori che seguono anche le attività trattamentali per l'identificazione dei destinatari dell'attività e per studiare giorni, orari e modi di svolgimento.

Proposta dall'esterno

Un allenatore, un responsabile di attività, un presidente di società sportiva di rugby, per determinazione personale o per sollecitazione della F.I.R. o del C.O.N.I. o di altre strutture sportive o sociali può avere la curiosità di far provare il rugby ai detenuti, credendo fermamente nel suo valore morale e sportivo. Allora prende contatto con il Direttore del carcere per sondare l'interesse, poi scrive una lettera di presentazione e si arriva all'appuntamento con il Direttore e gli operatori. Poi si segue la stessa strada del paragrafo precedente.

Il rugby in carcere: è complicato, ma non è impossibile

Una volta approvato il progetto, si scopre che gestire il rugby in carcere è difficile e che vanno conosciute molte procedure le quali, tra l'altro, non sono sempre le stesse per tutti gli istituti o per tutte le sezioni di un istituto penitenziario. Su tutto domina la sicurezza dei volontari



esterni e dei detenuti: per questi ultimi il controllo attento deve vigilare che non approfittino di un'attività per commettere irregolarità o reati (dal traffico tra loro di cose non consentite a comportamenti soverchianti di compagni o, anche, tentare evasioni o commettere gesti o dimostrazioni pericolose).

Gli elementi di organizzazione e gestione che gli operatori esterni devono tenere presenti sono comunque tanti, proviamo a individuarli in una lista non certo esaustiva, perché, come già detto e ripetuto, ogni istituto penitenziario ha le proprie regole e caratteristiche.

- Giorni e orari – Quasi ovunque in Italia la pratica del rugby in carcere avviene una volta la settimana, con l'aggiunta episodica di una volta in più in caso di eventi importanti. Può succedere anche, e più comunemente, che degli allenamenti siano annullati per impraticabilità del campo, per periodi di piano ferie degli operatori della Polizia penitenziaria, per eventi contemporanei di grande portata come la Messa natalizia del vescovo o la visita di un personaggio famoso. Nella maggior parte degli istituti gli orari di apertura del campo sportivo sono in due finestre che coincidono con le ore di diritto all'aria aperta, dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 13:00 alle 15:00. Dovrebbero essere 2 ore ma effettive non lo sono mai: le 2 ore sono comprensive degli spostamenti da e per le zone detentive, spesso lontane e con lunghi corridoi e rampe di scale da percorrere dopo la "chiamata" dell'attività nelle sezioni e i vari controlli ai cancelli di passaggio. Il tempo per l'attività è quindi attorno al massimo ai 90 minuti. Possono inoltre esserci detenuti che arrivano in ritardo, o cui viene impedito di scendere al campo per vari motivi occasionali (visite mediche, problemi disciplinari, turni di lavoro). Per gli stessi motivi possono andare via anticipatamente. L'operatore sportivo deve essere pronto quindi a lavorare utilizzando al massimo il giorno, l'orario e il gruppo umano disponibile.
- Campo sportivo, spogliatoi, docce, magazzino del materiale – Lo spazio disponibile per l'attività del rugby negli Istituti italiani può andare da un terreno regolamentare per il gioco del calcio con erba curata a un campo di terra, sassi e ciuffi di erbaccia, oppure anche in cemento. Cominciano per fortuna a diffondersi terreni in manto sintetico, a volte però di "prima generazione" e piuttosto duri. Spesso però ci si può trovare di fronte a spazi poco più grandi di un cortile, oppure terreni sempre allagati alla prima pioggia o ritagli di terreno rimasti dalla costruzione di un nuovo padiglione. Tutte aree circondate da reti e alti muri. Negli istituti dove le dimensioni del campo lo permettono, si può sognare un giorno di mettere assieme una squadra che partecipi ai campionati agonistici. Nelle altre situazioni si pratica l'avviamento al rugby, con l'intento di seminare un'idea, di uno sport, di una morale sportiva e di vita diversa. Per il controllo di questi spazi, durante l'attività, ogni istituto ha la propria organizzazione. Può esserci un agente al campo, che apre i passaggi e rimane per la durata dell'allenamento, oppure un sistema di sentinelle sui muri o anche di telecamere per la videosorveglianza.

A volte associati ai campi o spazi sportivi ci sono dei locali a uso spogliatoio, più spesso invece il detenuto scende dalla camera già abbigliato per l'attività e risale sporco e sudato.



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Progetti di Responsabilità Sociale

Normalmente non c'è possibilità di doccia e a volte in sezione ci sono orari per la doccia che non coincidono con la fine degli allenamenti. Specialmente in inverno o dopo giornate piovose e campo infangato, queste limitazioni possono scoraggiare la partecipazione. In realtà il Regolamento di esecuzione del 2000 stabilisce così:

R.E. art. 7 - Servizi igienici

1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.
2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.
3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

Molti istituti si stanno gradualmente organizzando meglio. L'operatore sportivo non può fare molto per ovviare a questi inconvenienti, ma queste informazioni sono importanti da tenere presenti, anche in fase di ascolto dei detenuti quando parlano della loro vita quotidiana. Infine, è importante non dimenticare di chiedere, all'avvio dell'attività, l'uso di un magazzino o almeno di un armadio con serratura per il materiale d'uso come palloni, coni segna campo, fratini, eccetera.

- Categorie di detenuti - la Direzione decide a chi rivolgere l'attività. Le carceri sono molto diverse tra loro sia in termini di edifici sia in caratteristiche della popolazione detenuta. In linea di principio esistono "Case circondariali" per persone con ancora le fasi del processo in corso di svolgimento o con condanne da scontare fino a 5 anni e "Case di reclusione" per persone definitivamente condannate per reati più gravi a condanne più lunghe, fino all'ergastolo. Le attività in questa seconda tipologia di penitenziari hanno quindi un respiro più ampio e il lavoro di recupero della persona è più lungo ma anche più approfondito. Ci sono anche "case" speciali, come gli istituti a custodia attenuata destinati a detenuti tossicodipendenti in fase di recupero, le case di lavoro e le colonie agricole e anche le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), riservate a persone in particolari situazioni di disagio mentale. Ovviamente i detenuti minorenni hanno un circuito penale e penitenziario a sé stante. In genere gli istituti non sono compartimenti stagni rigidi e le situazioni individuali sono così numerose che, di fatto, è molto frequente la co-presenza di detenuti in varie situazioni giuridiche. L'operatore sportivo del rugby potrà quindi essere, su decisione della Direzione, avviato a coinvolgere nell'attività i detenuti di un solo reparto, o di una o più sezioni, o di una categoria di reato, o di maggiore anzianità di permanenza in detenzione e di comprovata affidabilità. Alcuni gruppi di detenuti non sono mescolabili con tutti gli altri gruppi e devono avere quindi attività diverse e comunque in orari e giorni distinti. Per esempio hanno attività differenziate le donne detenute (che non arrivano al 10% del totale di tutta la popolazione detenuta) ma anche i detenuti dei circuiti di alta sicurezza, oppure gli accusati e i condannati per reati di riprovazione sociale o a sfondo sessuale, o anche detenuti con difficoltà psichiatriche. L'operatore sportivo si adatta



Progetti di Responsabilità Sociale

alla scelta di sezioni e categorie indicate dalla direzione: certo potrà portare le proprie osservazioni all'Ufficio Educatori, che dovrebbe anzi sollecitarle spesso, sia per i singoli partecipanti all'attività sia per il gruppo nell'insieme. Se il reparto o la sezione prescelta non risponde in modo adeguato all'attività, si potranno concordare e sperimentare alternative.

- Promozione, ammissione, cure: la promozione dell'attività nelle sezioni individuate avviene di solito con un "Avviso alla popolazione detenuta" preparato da un educatore o dall'agente preposto alle attività sportive e affisso nelle sezioni. Gli interessati si possono iscrivere con una "domanda" scritta e attenderanno di vedere il proprio nome apparire nella lista degli ammessi. Quando l'attività è avviata, spesso il passaparola tra detenuti è più efficace dell'avviso e spesso i nuovi arrivati sono coinvolti dai compagni. Chi fa la domanda deve, infatti, essere autorizzato dal medico con un certificato che attesti la buona salute, lo stesso certificato richiesto per accedere alla palestra. A volte il certificato arriva subito, a volte si fa attendere a lungo. Su questo è bene provare a trovare un accordo con il dirigente sanitario. Chi è abituato a sport agonistico o comunque strutturato, può chiedere di assumere integratori alimentari o anche seguire una dieta differenziata. Negli istituti dove le società sportive hanno avviato, d'intesa con la Direzione, attività agonistica con la partecipazione a un campionato, si è potuto incidere parzialmente anche su questi elementi, altrove i detenuti possono accedere a integratori proteici se ammessi nella lista della spesa autorizzata dalla direzione e prodotta dalla ditta delle forniture. Altrimenti, l'operatore sportivo può dare consigli e suggerimenti o fornire schede su come curare meglio l'alimentazione prima e dopo l'attività sportiva. Nel caso di infortuni durante l'attività, il detenuto viene in prima istanza curato o medicato presso l'infermeria del carcere. In caso di necessità viene inviato con la scorta o con l'ambulanza all'ospedale più vicino. Di solito il detenuto infortunato non può più andare al campo finché il medico non lo dichiara guarito, nemmeno solo a guardare da vicino. Sarebbe auspicabile che invece si mantenesse la continuità, almeno per la coesione del gruppo e richiedere che se il detenuto lo desidera, salvo che l'infortunio non sia molto serio, possa andare al campo ad assistere all'allenamento.
- Comportamento: il rugby è uno sporto accogliente, che integra facilmente persone di ogni età, forma, peso e dimensione. Non ci sarà quindi una selezione sulla base delle caratteristiche fisiche. Ogni detenuto decide, dopo le prime volte, se l'attività fa per lui (o lei). Nondimeno, l'operatore sportivo può segnalare all'Ufficio educatori o al personale di Polizia penitenziaria quei detenuti che con il proprio comportamento fuori le righe creano disturbo al gruppo o che mostrano scarso impegno o addirittura atteggiamenti irrispettosi verso compagni o operatori. Verranno invitati a modificare il proprio atteggiamento e, nel caso persistessero, verranno esclusi dall'attività.



R.E. art. 70 - Norme di comportamento

1. I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il "lei".

- **Mobilità, turn-over, responsabilità:** un detenuto rimane nello stesso carcere a lungo molto meno di quanto non s'immagini all'esterno. Si può cambiare istituto, temporaneamente o definitivamente, per molte ragioni, a volte anche all'improvviso. Può avvenire su propria richiesta (per avvicinarsi alla famiglia) o per eventi esterni (eccessivo affollamento, problemi disciplinari, processo in altre città, chiusura sezioni per lavori, eccetera). Ci sono inoltre casi frequenti di passaggi ad altra sezione nello stesso istituto, e se la nuova sezione non ha il rugby come attività prevista, il detenuto deve interrompere la frequenza. Insomma, per una disciplina di squadra, creare il gruppo, elemento fondamentale per il rugby, può essere difficile. L'operatore sportivo deve sapere che il *turn-over* tra i partecipanti è parte dell'attività e deve essere pronto a ripartire con nuovi elementi nel gruppo. E' quindi auspicabile che gli operatori sportivi siano almeno due, in modo che quando necessario uno segua i nuovi arrivati e l'altro i partecipanti che sono più avanti. Su questo punto si può anche pensare di utilizzare l'art. 71 articolo del Regolamento di esecuzione del 2000, nella quotidianità degli istituti però spesso trascurato: viene data la possibilità di incaricare compiti di animazione o conduzione di attività a singoli detenuti con particolari abilità e predisposizione caratteriale. Si può quindi individuare un detenuto capace e chiedere alla direzione di poterlo nominare formalmente "aiuto allenatore" così che possa coadiuvare l'operatore sportivo gestendo esercizi di gruppo e anche responsabilizzandolo sulla conservazione del materiale.

R.E. art. 71 - Compiti di animazione e di assistenza

1. A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro in comune.

2. Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.

- **L'aspirante rugbista:** che tipo di persone si trova di fronte l'operatore sportivo? Tracciare dei tratti comuni è impossibile. Condizioni e caratteristiche fisiche, storia sportiva personale, lingue conosciute: solo queste variabili mettono assieme una squadra molto eterogenea in termini di consistenza fisica, prontezza psicologica, capacità di apprendimento. Si può



Progetti di Responsabilità Sociale

trovare in carcere anche chi ha giocato a rugby a buon livello e non vede l'ora di ricominciare. Altri hanno praticato sport differenti e si mettono alla prova volentieri. Per esempio molto ben orientati ai placcaggi sono quei detenuti che hanno praticato lo sport della lotta, in auge nei paesi dell'Europa orientale e in Asia centrale, o il judo. Così come ci si trova persone un tempo sportive ma che si sono lasciate andare e che hanno perso tono muscolare e aerobico anche per dipendenze da sigarette, sostanze, alcol. A questa varietà strutturale si deve aggiungere anche un elemento non di dettaglio: l'abbigliamento. Avere o meno scarpe adatte (a volte nemmeno le più comuni scarpe da ginnastica), o anche pantaloncini o maglie adeguate, può fare la differenza. Chi non ha famigliari a sostegno o proprie risorse economiche o non lavora in carcere ha difficoltà ad avere l'abbigliamento necessario. Non deve essere questo un freno inibitore, le società sportive possono procurarsi e portare in regalo maglie e scarpe, anche d'occasione o usate, gestite con la dovuta oculatezza e destinate in priorità ai più fedeli frequentatori. È possibile anche puntare su qualche donazione di sponsor, oltre che sul materiale che la F.I.R. riesce a procurare e distribuire al rugby in carcere. Infine, la lingua di comunicazione: dopo pochi mesi sarà emozionante sentire in campo gridare le parole internazionali del rugby con le pronunce e le sfumature di accenti più svariate, ma farsi capire è fondamentale. L'operatore deve impiegare tutti i mezzi di comunicazione e una grande dose di pazienza per fare in modo che le difficoltà linguistiche non diventino per qualcuno un fattore di autoesclusione.

- Da fuori a dentro: il carcere è un mondo chiuso e sconosciuto per chi non vi entra per malasorte, per lavoro o per impegno volontario. Per i detenuti invece il contatto con quanto e con chi rimane nel mondo libero è importantissimo. Fino a quando le condizioni giuridiche e morali personali del detenuto non gli permettono di riaffacciarsi all'esterno per riprendere confidenza con il "fuori", si possono e devono creare le occasioni per fare entrare in contatto i due mondi, affinché quello libero e positivo influenzi nel bene quello ristretto e negativo. Il rugby, così come il teatro, la scuola, gli eventi culturali, è una delle chiavi che si possono adoperare. Una volta assestato il progetto e consolidato un gruppo di base, è possibile pensare di organizzare occasionalmente incontri con il rugby che viene dall'esterno: partite o allenamenti congiunti con atleti di squadre professionistiche o amatoriali sono eventi che offrono un obiettivo e tanta motivazione ai partecipanti. L'operatore sportivo o la società che lo sostiene propone quindi all'Ufficio educatori l'idea di un appuntamento aperto all'esterno. A quel punto va individuata una data, che può essere anche in un giorno diverso da quello destinato all'allenamento settimanale. Trattandosi di un evento straordinario i vari operatori penitenziari, dopo l'autorizzazione del Direttore, si adopereranno per l'organizzazione e la gestione, complicata per la presenza di persone esterne a contatto con i detenuti. Occorrerà che la direzione riceva una copia del documento d'identità di ogni partecipante esterno che verrà autorizzato, come si è visto, ai sensi dell'art. 17 O.P. (o non autorizzato se ha precedenti penali). L'evento può essere con una squadra esterna o anche per l'incontro, ad esempio, con un allenatore diverso che



mostri tecniche ed esercizi specifici per ruoli o per la preparazione, oppure per la presenza di un personaggio importante del mondo del rugby come un giocatore famoso: a Porto Azzurro nel 2012 venne invitato Alessandro Troncon, già colonna della nazionale italiana, che non resistette a lungo a guardare a bordo campo la partitella dei detenuti e si buttò in campo anche lui. Per chiunque venga a incontrare il rugby in carcere, il rito del Terzo Tempo è sempre osservato e ci sarà dunque da pensare anche a un rinfresco da condividere a fine attività.



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Progetti di Responsabilità Sociale

Il rugby fuori le mura

Nel linguaggio delle relazioni sul detenuto che i funzionari educatori redigono al fine di riportare al magistrato di sorveglianza i suoi progressi (o le sue involuzioni) in termini di personalità e atteggiamento, viene spesso usata la parola “percorso”. Una persona detenuta quindi è come se camminasse durante il tempo della detenzione affrontando diverse strade: quella immediata del comportamento da tenere in una comunità chiusa, quella di introspezione su quanto commesso, quella di riflessione sulla propria vita passata, presente e futura. Le attività che si scelgono di seguire e le opportunità che in detenzione si possono cogliere rappresentano riferimenti e occasioni per fare dei passaggi, dei salti, dei passi in avanti. Il percorso personale idealmente va dal *dentro* (il dentro di sé, il dentro del carcere) al *fuori* (il mondo esterno, la famiglia, la vita sociale, il futuro). In questo percorso, lo sport può essere uno dei sentieri che si aprono per mettersi alla prova, per testare la propria, nuova o ritrovata, personalità positiva.

Da dentro a fuori: lavoro e formazione

La legge di riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1975, e più ancora la successiva integrazione del 1986 (la legge che porta il nome del parlamentare che ne fu promotore, Mario Gozzini) prevede delle possibilità per fare da ponte verso la dimissione della persona detenuta, affinché questa ritrovata libertà a pena scontata non si trasformi in un ostacolo insormontabile. Uscendo dal carcere si devono trovare dei riferimenti (famiglia, amici, lavoro, interessi) per non brancolare in un mondo che nel frattempo della detenzione può essere cambiato. Il rugby, o una qualunque disciplina sportiva, può trovare posto in due modalità di messa alla prova: il lavoro all'esterno, che comprende anche la formazione professionale o il volontariato (art. 21 O.P.), e il permesso premio (art. 30 ter O.P.). Ecco come la legge disciplina e prevede per i detenuti per attività lavorative o formative all'esterno:

O.P. art. 21 – Lavoro all'esterno

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

[...]

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.

4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni



di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. [...]

R.E. art. 48 – Lavoro esterno

1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.

[...]

4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.

[...]

13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento.

Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore.

Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 del codice penale.

[...]

16. I controlli, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

[...]

Questa opportunità, offerta dall'art. 21 della legge e specificata nell'art. 48 del regolamento di esecuzione, è molto più flessibile di quanto il solo titolo "Lavoro all'esterno" non lasci intravedere. Infatti non si parla di solo lavoro remunerato, ma anche di volontariato, di progetti di utilità sociale e di formazione professionale. Si concretizza principalmente in progetti individuali, ma può avere applicazioni anche in piccolo gruppo. A differenza del permesso premio, che è richiesto dal detenuto e concesso o negato dal magistrato di sorveglianza, che chiede un parere non vincolante al direttore dell'istituto, il regime indicato dall'art. 21 viene inserito nel programma di trattamento proposto dalla direzione e, di fatto, ammesso dal direttore sotto la propria responsabilità: il magistrato di sorveglianza ha il compito di approvare il programma di trattamento e quanto disposto dal direttore e dall'équipe degli operatori penitenziari, ma può respingerlo solo in mancanza di requisiti formali del detenuto (pena già scontata in relazione al reato commesso) o se il programma lede dei diritti fondamentali del detenuto (lavoro in nero, assenza di assicurazione, esposizione negativa alla pubblica opinione, violazione della privacy, ecc.).

Ecco alcuni possibili progetti nei quali il rugby può trovare un ruolo significativo:



Progetti di Responsabilità Sociale

1. Un detenuto ottiene una proposta di lavoro all'esterno da un datore di lavoro. Poiché gioca a rugby (può avere cominciato prima di finire in prigione o ha conosciuto lo sport in carcere), nel programma settimanale si possono inserire due o tre giornate di allenamento presso il campo della società sportiva di rugby più vicina al carcere, che offre per iscritto questa possibilità. Al termine delle sue ore lavorative sarà quindi autorizzato a recarsi al campo e rimanervi fino alla fine dell'allenamento prima di rientrare in carcere. Le sue uscite sono sempre legate a giornate lavorative. Il detenuto viene tesserato formalmente dalla società di rugby.
2. La società di rugby che già opera all'interno di un carcere stipula una convenzione con la direzione per attività da realizzare all'esterno con persone detenute. Uno o più detenuti tra quelli che s'impegnano nell'attività all'interno e che sono ammissibili alla misura, esce regolarmente alcuni pomeriggi la settimana per andare al campo della società sportiva a svolgere attività di volontariato: cura del terreno, pulizie, manutenzioni, magazzinaggio, sistemazione del materiale per gli allenamenti, aiuto durante le attività pomeridiane con il minirugby o le squadre giovanili, aiuto per il Terzo tempo, ecc. A questo impegno volontario si associa la possibilità di allenarsi con la squadra agonistica. Una richiesta ulteriore dell'aiuto del detenuto volontario può arrivare anche per un evento singolo come un grande concentramento di bambini o la festa di fine stagione.
3. Se la persona detenuta è un giovane e ha le altre caratteristiche psico-fisiche e le qualità tecniche necessarie, l'inserimento formale con tesseramento per la squadra agonistica può configurarsi come attività di formazione sportiva e pre-professionale. Il detenuto potrà così anche essere convocato per le partite che la squadra giocherà in casa propria (l'art. 21 di norma non può essere esteso a località lontane dal carcere). La stessa fattispecie di inquadramento può essere attivato per corsi specifici come ad esempio per arbitro federale, allenatore di qualsiasi categoria, preparatore atletico, accompagnatore tecnico, gestore amministrativo, ecc.

Attenzione: La società sportiva ha obblighi di accoglienza e attenzione al detenuto, ma non doveri di controllo e sicurezza. Se la persona si allontana dalla struttura senza motivo o non si presenta affatto, il responsabile segnalerà subito l'anomalia per telefono al carcere, che attiverà le proprie procedure. Se invece l'allenatore o il responsabile del progetto notasse comportamenti inadeguati o sospetti, o percepisse disagio o allarme nel detenuto, può chiedere un colloquio con l'Ufficio educatori del carcere per un confronto e per concordare azioni comuni. Infine, difficilmente il detenuto ha mezzi propri per gli spostamenti. Se non ci sono mezzi pubblici utili per rientrare in carcere all'ora stabilita, qualcuno della società dovrà avere cura di accompagnare il detenuto, altrimenti il ritardo potrebbe comportare la revoca del beneficio e conseguenze negative sul futuro interno ed esterno del detenuto.

Da dentro a fuori: il permesso premio

Un altro passaggio importantissimo nel percorso di riavvicinamento allo stato libero di una persona detenuta è l'ammissione alla fruizione di un permesso premio. La definizione di "premio" lo distingue da quello concesso per necessità, quando un familiare si trova gravemente infermo e a rischio della vita o purtroppo è già deceduto e il magistrato concede qualche ora o qualche



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Progetti di Responsabilità Sociale

giorno al detenuto per raggiungere la famiglia, con o senza scorta della Polizia penitenziaria. Al di fuori di questi eventi drammatici, il permesso di allontanarsi temporaneamente e in maniera dal carcere viene concesso come parte di quel trattamento penitenziario che è gradualmente adattato ai progressi personali della persona detenuta.

O.P. art. 30 ter - Permesso premio

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4 bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

[...]

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

R.E. art. 65 - Permessi premio

1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

2. Nell'adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l'amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

[...]

5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza, secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.

[...]



E' ovvio che la priorità del beneficio del permesso premio sia di ritrovare e consolidare gli affetti di coppia o famigliari, e quindi di trascorrere con i congiunti una giornata fuori dal carcere o anche più giorni comprensivi di pernottamenti. Se però il detenuto è inserito e segue l'attività del rugby all'interno dell'istituto può richiedere degli specifici permessi premio i quali, al pari di quelli per motivi di tipo famigliare, possono portare elementi costruttivi per il ritorno in società con interessi positivi e una rete sociale sana che porti a non ricadere nella commissione di reati. Così un detenuto, sostenuto dalla società sportiva di rugby che produce l'invito formale da allegare alla richiesta al magistrato, potrebbe utilizzare il permesso premio:

1. Il detenuto, tesserato F.I.R. che già in regime di art. 21 si allena regolarmente con la squadra agonistica e gioca le partite in casa, chiede un permesso premio perché convocato dalla società di appartenenza per andare a giocare una partita fuori dal territorio di gestione dell'istituto, di solito quello comunale. Nell'invito della società (da inviare alla direzione molto per tempo) ci saranno riportati gli orari di uscita e rientro in istituto e i mezzi di trasporto utilizzati. È possibile che il progetto riguardi più di un detenuto: la società invierà una sola lettera con i vari nominativi, poi però il magistrato deciderà individualmente e caso per caso.
2. La F.I.R. o una delle società sportive di rugby organizza un progetto nazionale o regionale (un convegno, un seminario di formazione, un evento congiunto a una partita della Nazionale di rugby) e invita le società sportive che sono attive nelle carceri a partecipare accompagnando quei detenuti nelle condizioni di beneficiare di un permesso premio. In caso di grande distanza dal carcere o di attività su più giorni c'è da pensare anche a uno o più pernottamenti e quindi nella lettera d'invito deve essere specificata la località e la struttura ricettiva.

Da dentro a dentro: trasferimenti per attività sportiva, partite tra squadre di detenuti

Nel chiudere il panorama delle occasioni che il rugby offre ai detenuti per aggiungere elementi utili per rendere meno passiva la propria detenzione, si possono segnalare altre due opportunità: il trasferimento verso quegli istituti dove esiste il rugby agonistico e le giornate di rugby in carcere con allenamenti congiunti o partite tra squadre di detenuti provenienti da diversi istituti.

- Grazie anche alle strutture di gioco esistenti (il minimo è un campo regolamentare - o quasi – nelle dimensioni), ci sono istituti dove le società sportive, con tenacia e dedizione e il sostegno delle direzioni e degli operatori penitenziari, hanno già raggiunto un livello di sedimentazione dell'attività tale da creare una squadra durevole e da iscriversi e partecipare a campionati regionali. Capostipite di questa evoluzione è stata Torino, che, come Bologna, ha da diversi anni la propria squadra iscritta al campionato regionale di serie C2. Lo stesso arrivò a fare Frosinone fino a non molto tempo fa, ma il progetto si è poi concluso e non per volontà della società sportiva ma per decisione della direzione in seguito a eventi non pertinenti al rugby. La novità del 2019 è Livorno,



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Progetti di Responsabilità Sociale

dove si è riusciti a iscrivere la squadra al campionato regionale categoria amatoriale “Old”, che offre più flessibilità nella gestione. Queste squadre hanno ricevuto diverse deroghe ai regolamenti da parte della F.I.R.: la più evidente è che le partite di andata e ritorno sono giocate sempre in casa, cioè in carcere. Un detenuto che gioca a rugby in un istituto dove non c’è attività agonistica può richiedere il trasferimento (o l’operatore può suggerirgli di farlo) proprio per andare a raggiungere il rugby dove è più strutturato: la sua richiesta sarà valutata dagli operatori sportivi e penitenziari dell’istituto di origine e di quello di destinazione e, se il profilo della persona detenuta appare adeguato, la richiesta viene sostenuta e inviata al Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria per la valutazione. I tempi non sono brevi, ma è un percorso significativo: considerando il frequente turn-over dei detenuti negli istituti, avere dei rinforzi a inizio stagione può essere molto utile per un buon campionato.

- Le squadre della “Drola” di Torino e del “Giallo Dozza” di Bologna si sono già incontrate più volte in istituto per confrontarsi in battaglie amichevoli che hanno il sapore di un derby italiano promosso e sostenuto dal DAP e dalla FIR. In questo caso i detenuti viaggiano per una giornata con la scorta della Polizia penitenziaria e l’evento è certo importante e di complessa organizzazione. La ricaduta motivazionale su detenuti e operatori è, però molto significativa ed è auspicabile che incroci di questo tipo possano realizzarsi anche tra istituti dove ancora non c’è attività agonistica esterna. Se concepiti a livello regionale, gli eventi diventano meno laboriosi e possono avere un ritorno e coinvolgimento maggiore delle strutture regionali della FIR e del DAP (i PRAP, provveditorati regionali.)



Il progetto “Rugby oltre le sbarre”: l’esempio di “Extra” tra Marche e Romagna

La circolare, emanata dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria l’11/09/2019 e riprodotta in allegato a questa guida, racconta quello che il progetto “Rugby oltre le sbarre” ha attuato per la promozione dell’attività sportiva del rugby negli Istituti penitenziari italiani. Il progetto sta beneficiando, con conclusione nel marzo 2020, del sostegno economico della **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport**, assegnato attraverso l’avviso pubblico del settembre 2017 per progetti e iniziative volte all’inclusione sociale attraverso lo sport. È stato affidato in convenzione con l’A.S.D. Giallo Dozza Bologna Rugby, capofila delle tante realtà del rugby italiano che hanno scelto il carcere come ambiente nel quale promuovere appunto l’inclusione sociale, anche con finalità riabilitativa. Alla fine del 2019 sono attivi 18 progetti locali, mentre altri si sono esauriti e altri ancora sono sul punto di nascere. Come buon esempio della complessità e della varietà di applicazione del rugby, si riporta la scheda di presentazione delle attività che il progetto Extra sta portando avanti a Pesaro e a Rimini.

“EXTRA: RUGBY OLTRE LE SBARRE” case circondariali Pesaro Villa Fastiggi e Rimini

“EXTRA” è il nome del progetto che propone, la conoscenza del Rugby ai detenuti della Casa Circondariale Pesaro - Villa Fastiggi (ogni sabato mattina dal febbraio 2016) e quella di Rimini, dal maggio 2019. **Il (per)corso, ideato nel luglio 2015** da Giuseppantonio “Beppe” De Rosa con il coordinamento scientifico del Dott. Pier Paolo Gambuti, è reso possibile dalla collaborazione volontaria di un nutrito gruppo di appassionati (attualmente 15): allenatori, arbitri, educatori, giocatori, professionisti del settore.

Riscuote il patrocinio della Federazione Nazionale Rugby (F.I.R.) che lo colloca tra i Progetti di Responsabilità Sociale destinati agli Istituti Penitenziari con la denominazione di “RUGBY OLTRE LE SBARRE”; è svolto con il sostegno del CONI Regionale Marche nell’ambito del protocollo annuale “SPORT IN CARCERE”.

È rivolto a detenuti maschi e conta sui 2 Istituti, al 30/09/2019, 27 iscritti con 126 partecipanti avvicendatisi durante le 516 ore totali di allenamento in campo oltre a formazione d’aula. Tra gli atleti, 8 sono stati trasferiti e inseriti nell’Asd Giallo Dozza Rugby (squadra di soli detenuti che svolge regolare campionato F.I.R. all’interno del penitenziario bolognese), 1 con benefici per l’attività esterna, è stato tesserato con l’Asd Pesaro Rugby, militando nel campionato di Serie B (s.s. 2017/18); altri, in seguito a scarcerazione e per limiti di età, proseguono l’attività con gruppi amatoriali, in Italia e Albania. **Le attività risultano propedeutiche al gioco del Rugby** con esercitazioni a contatto spesso azzerato o ridotto (flag, touch e rugby educativo), poiché le superfici di gioco in cemento (CC. Rimini) e ghiaia (CC. Pesaro) rappresentano elementi di criticità che richiederebbero immediata riqualificazione, in ottica multifunzionale e interdisciplinare. **Lo scopo** è quello di offrire la possibilità di svolgere un’attività sportiva non usuale e momenti formativi che diffondano la cultura per il rispetto dell’altro, orientando i comportamenti verso una ritrovata socialità che passi per il consolidamento di un corretto rapporto con il territorio e il tessuto sportivo locale.



Informazioni, contatti e approfondimenti

Pagina Facebook:	EXTRA - Social Rugby
Casa Circondariale Pesaro:	GIUSEPPANTONIO DE ROSA, TERRE ROVERESCHE (PU) TEL. 347.6009928 - giuseppederosa1969@yahoo.it
Casa Circondariale Rimini:	PIER PAOLO GAMBUTI, RICCIONE (RN) TEL. 334.9203072 - p.gambuti@srm psicologia.com



Il rugby di carta - Curiosità bibliografiche

Il rugby nelle carceri italiane

Antonio Falda, *Per la libertà - il rugby oltre le sbarre*, Absolutely Free editore, 2015

Saggi

Peter Freeman, *Quello strano rimbalzo*, Manifestolibri, 2012

John Kirwan, *Gli All Blacks non piangono*, Ultra edizioni, 2014

Giorgio Sbrocco, *Il Rugby: cos'è? – Una guida per andare in meta*, Cleup, 2013

Flavia Sferragatta, *Le mete dell'allenatore*, Franco Angeli editore, 2016

Narrativa

David Storey, *Il campione*, 66thAND2nd, 2010 (1960)

Claudio Fava, *Mar del plata*, ADD editore, 2013



Allegati

- La convenzione FIR/DAP 2018
- La circolare dell'11/09/2019
- Elenco Istituti penitenziari con attività di rugby in corso a febbraio 2020

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Responsabilità Sociale della FIR, che si ringrazia per il prezioso contributo.

responsabilitasociale@federugby.it tel. **+39 0645213125; +39 06 45213153**

Stadio Olimpico - Curva Nord, Foro Italico - 00135 Roma

ELENCO ISTITUTI PENITENZIARI CON ATTIVITÀ DI RUGBY*

Istituto penitenziario	Livello attualità dell'attività
C.C. Lorusso e Cutugno - Torino	Squadra agonistica, partecipazione a campionato FIR serie C2
C.C. Dozza - Bologna	Squadra agonistica, partecipazione a campionato FIR serie C2
I.P.M. Beccaria – Milano	Attività propedeutica al Rugby
Carcere Bollate – Milano	Attività propedeutica al Rugby
C.C. San Vittore – Milano	Attività propedeutica al Rugby
C.C. Monza	Attività propedeutica al Rugby
C.R. Verziano - Brescia	Attività propedeutica al Rugby
C.C. Canton Mombello – Brescia	Attività propedeutica al Rugby
C.C. Montorio – Verona	Attività propedeutica al Rugby
C.C. Villa Fastiggi – Pesaro	Attività propedeutica al Rugby; effettuato Corso Arbitri
C.C. Rimini	Attività propedeutica al Rugby
C.C. Le Sughere – Livorno	Squadra agonistica, partecipazione al Torneo Amatoriale Old Toscana
C.C. Pasquale De Santis – Porto Azzurro	Attività propedeutica al Rugby
C.C. Rebibbia – Roma	Attività propedeutica al Rugby
C.C. Civitavecchia	Attività propedeutica al Rugby

*Dati aggiornati a febbraio 2020